



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 107 del 08/08/2023

OGGETTO: ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno **duemilaventitre** addì **otto** del mese di **agosto** alle ore **18:30** nella sala giunta comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CAVALLIN MARCO	SINDACO	Presente
ZAINI CECILIA	VICE SINDACO	Assente
COLOMBO MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
FILPA MONICA	ASSESSORE	Presente
ANDREOLETTI CLAUDIO	ASSESSORE	Presente
TORTOSA MAURIZIO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Con l'intervento e l'opera del Dott.ssa Maria Conte .

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, l'Arch. Marco Cavallin che dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE. ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

Evidenziato che la vigente disciplina normativa consente di determinare la forma di gestione delle entrate tributarie, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446:

- Gestione diretta in economia, anche in associazione con altri Enti Locali;
- Affidamento mediante convenzione ad Azienda speciale;
- Affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 o alle Società per Azioni o a Responsabilità Limitata a prevalente capitale pubblico i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui al citato art. 53 o alle Società miste per la gestione presso altri Comuni o fino al 31/12/2010 alle nuove Società costituite ai sensi dell'art. 3 - comma 24 della Legge 2/12/2005 n. 248;

Preso atto che la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) all'art. 1 commi da 784 ad 815, ha introdotto con decorrenza 1.1.2020 la riforma della riscossione locale, i cui contenuti hanno comportato diversi adeguamenti nella regolamentazione e nella prassi dei Comuni, soprattutto con riferimento all'introduzione dell'accertamento esecutivo e di importanti novità in termini procedurali ed operativi della riscossione coattiva, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali;

Analizzato che la nuova normativa:

- interviene sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo rimosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell'ente;
- disciplina in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
- introduce anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, sul modello di quanto già previsto per le entrate erariali, che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;
- novella la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
- in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplina puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;
- istituisce una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
- prevede la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo;

Rilevato che nell'ambito della riforma de qua, lo strumento dell'accertamento esecutivo,

fino al 2019 adottato per i soli atti di recupero erariali, rappresenta una delle principali novità in quanto viene a svolgere contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva, assumendo contestualmente natura di atto impositivo, di titolo esecutivo e di atto di precetto;

Considerato che l'attività cautelare ed esecutiva successiva alla notifica degli avvisi di accertamento di cui all'art. 1 commi 792 e ss. della Legge n. 160/2019 sopra descritti richiede ulteriori e particolari competenze tecniche e strutture che sono in possesso di soggetti terzi, in capo ai quali sussistono idonei professionalità e requisiti tra i quali l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi, di riscossione degli stessi e di altre entrate degli enti locali, istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m. integrazioni;

Posto che, inoltre, la selezione di un concessionario iscritto all'albo dei soggetti abilitati alla riscossione, liquidazione e accertamento dei tributi ex art. 53 del D. Lgs. n. 446/97, consentirà all'Ente di usufruire del vantaggio di un'organizzazione anche tecnologica specifica applicata ad una gestione consolidata, specializzata e funzionale che, unita all'apporto di risorse umane appositamente formate ed esclusivamente dedicate alla materia, si ritiene che potrà ottimizzare l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché l'efficacia, la speditezza e l'economicità dei procedimenti;

Dato atto che la proposta dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva tramite concessionario ha come obiettivo la razionalizzazione ed il miglioramento della procedura di riscossione, anche in ragione della corretta realizzazione degli importi iscritti a bilancio, rappresentando quindi un'attività fondamentale per la tutela delle entrate comunali;

Ritenuto, sulla base della riforma della riscossione sopra citata e dell'attuale organizzazione dell'Ufficio Tributi di affidare il relativo servizio ad uno dei soggetti in possesso dei requisiti necessari previsti dall'art. 53 D.Lgs. n. 445/1997, nel rispetto della normativa in vigore in modo tale da accelerare l'attività di recupero;

Evidenziato in particolare che, nel rispetto dei principi introdotti con la riforma, il Comune intende comunque mantenere la titolarità dell'attività di controllo prodromico all'attività accertativa e dell'attività impositiva medesima al fine di poter meglio rispondere alle esigenze dei cittadini che troveranno negli uffici comunali l'interlocutore diretto per la valutazione della loro posizione complessiva, anche con riguardo all'attivazione di piani di rientro;

Tenuto conto che, nella veste di concessionario della riscossione, il soggetto gestore opererà comunque nel rispetto degli stessi principi a tutela dei contribuenti posti in capo all'ente locale;

Dato atto che l'obiettivo principale che l'Amministrazione comunale intende quindi raggiungere è quello di perseguire una maggiore equità fiscale mediante una efficace lotta all'evasione finalizzata all'emersione della base tributaria imponibile non ancora censita, nonché quello di realizzare una gestione improntata ai canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali, incrementando il

relativo gettito;

Richiamati:

- la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
- il Regolamento comunale delle entrate;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- l'art. 42 comma 2 lettera e) D. Lgs. n. 267/2000 (Tuel) e s.m. integrazioni;
- il D.Lgs. n. 446/1997;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

Ritenuto che, trattandosi di atto di indirizzo, al momento il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio e che la relativa copertura finanziaria sarà verificata al momento della procedura di gara;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- Lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi ed uffici;

Per propria competenza ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale e dell'art. 48 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) di disporre, per le motivazioni esposte in narrativa, che venga esternalizzato il servizio di accertamento dei tributi comunali e della riscossione coattiva delle entrate;
- 2) di dettare indirizzi in merito alla fissazione degli elementi fondamentali dell'affidamento in concessione delle attività suindicate, stabilendo che l'affidamento in concessione del servizio in oggetto avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia, per due annualità eventualmente rinnovabili;
- 3) di demandare al settore Economico Finanziario l'adozione di tutti gli atti conseguenti, nonché l'approvazione degli atti di gara, delle relative risultanze e di adottare tutti gli atti necessari per l'esternalizzazione del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **37** del **08.08.2023**

IL SINDACO
Arch. Marco Cavallin

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Conte